

negli altissimi gradi, è la riconferma di quanto dico io: per non essersi fatta nessuna selezione nei gradi bassi, quando si è arrivati ai gradi altissimi, si è trovato l'onorevole ministro nella necessità di dovere fare delle eliminazioni. E questo ci condurrebbe a constatare che spesso si è fatta una esperienza *in corpore vili*. (*Approvazioni*).

Il fondamento quindi di questo disegno di legge è di fare una eliminazione nei gradi alti; eliminazione che non si era fatta mai nemmeno nei gradi bassi. E la Giunta generale del bilancio fu tanto persuasa della necessità di ciò, che volle aggiungere un articolo di legge, d'accordo con l'onorevole ministro, per cui si nomina una Commissione speciale che nello spazio di tre mesi dovrà procedere a questa selezione, che, del resto, era già nell'animo dell'onorevole ministro di fare.

Detto ciò, aggiungerò poche altre parole, relativamente ai comandi di navi, come sono i *dreadnoughts*, che hanno bisogno di persone le quali indubbiamente abbiano tutte le qualità del comando. Non si può affidare la responsabilità di navi di quella importanza, che sono presidiate da 1000 uomini e che rappresentano 70 milioni di valore, la perdita di una delle quali può decidere anche di una battaglia navale, a mani poco sicure.

Quanto poi al comandante delle forze navali in guerra, io non posso aggiungere che pochissime parole a quanto ha detto il collega Bettolo; il quale certamente è il più competente qui dentro in materia simile. Ma indubbiamente il comandante delle forze navali in tempo di guerra deve essere quello che ha la fiducia degli equipaggi e della pubblica opinione. Se ciò non fosse, sarebbe inutile avere un comandante di forze navali. Ed io a questo proposito, pur ammettendo quanto così disinteressatamente il collega Bettolo ha detto poco fa, debbo fare osservare all'onorevole ministro una disparità di trattamento che c'è tra l'esercito di terra e l'armata. Nell'esercito di terra vi sono quattro comandanti di corpo d'armata, i quali sono designati pel comando in tempo di guerra e che possono raggiungere il limite di sessantotto anni di età. Vi sono molti ispettori superiori che raggiungono in servizio pur sessantotto anni: v'è il comandante generale dei carabinieri; v'è il comandante dello Stato Maggiore; ed io non comprendo perchè la marina debba essere trattata ad una stregua diversa da quella a cui è trattato l'esercito.

Del resto, in tutte le marine del mondo vi è questo sistema. In Inghilterra, l'*admiral of fleet* ha sessantotto anni di età; in Germania, il *feld admiral* ha pure sessantotto anni; in Francia, l'*amiral inspecteur* ha anche sessantotto anni; in Austria, l'ammiraglio Montecuccoli, nel momento che parlo ha settant'anni. Quindi, pur non ritenendo che questo maggior limite d'età possa rappresentare un beneficio straordinario, tuttavia credo che, nell'altissimo grado, quando si è trovata una persona la quale affidi il paese in tutto e per tutto, il mandarla a riposo tre anni dopo non sarà che a beneficio del paese stesso. Così noi eviteremo che nella storia navale italiana avvenga un secondo fatto di Lissa; fatto che non costituirebbe quella trista pagina che sappiamo, se non ci fosse stato l'ammiraglio Persano. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro della marina se accettano l'aggiunta che l'onorevole Di Palma ha proposta all'articolo 5 (*disposizione transitoria*).

L'onorevole Di Palma alle parole: « della presente legge e » vorrebbe aggiungere queste altre: « per la formazione dei nuovi quadri d'avanzamento ai gradi di capitano di vascello e di ufficiali ammiragli ».

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina. Non ho alcuna difficoltà di accettare quest'aggiunta.

DEL BALZO, relatore. L'accetta anche la Commissione.

§ PRESIDENTE. Allora passeremo all'esame degli articoli.

Art. 1.

Possono essere collocati nella posizione di servizio ausiliario, dietro loro domanda, quando conservino l'attitudine ad alcuno dei servizi indicati nell'articolo 5 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, serie 3ª, gli ufficiali di tutti i Corpi militari della regia marina che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo secondo le vigenti leggi sulla giubilazione.

(È approvato).

Art. 2.

Il regio Governo ha facoltà di provvedere di autorità al collocamento in posizione di servizio ausiliario degli ufficiali che si trovano nelle condizioni considerate dall'articolo precedente, quand'anche non abbiano